

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 OTTOBRE 2021, N. 1672

Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione regionale per l'Emilia-Romagna - per l'erogazione delle prestazioni riabilitative multi-assiali post COVID-19, ai sensi dell'art. 11, comma 5-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" ed in particolare l'art. 86, in base al quale l'INAIL, in qualità di Ente Pubblico non Economico deputato alla gestione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è tenuto a garantire, tra le prestazioni istituzionali, l'erogazione di tutte le cure necessarie al recupero della capacità lavorativa e della integrità psicofisica a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici;

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

- l'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.;

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81" ed i successivi decreti attuativi, ed in particolare:

- l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), che stabilisce che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera;

- l'art. 11, comma 5-bis, che prevede che l'INAIL, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", ed in particolare:

- l'art. 2, comma 1, che prevede che nell'ambito della Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, il Servizio Sanitario Nazionale garantisca, tra l'altro, la sorveglianza, la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, approvato con l'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 18 dicembre 2019, con Repertorio n. 209/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- il Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che:

- la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna per effetto delle succitate disposizioni ha competenza diretta, in quanto attribuita da fonti di rango primario, in materia di erogazione di prestazioni sanitarie a favore dei propri assistiti e tale competenza, concorrente con quella del Servizio Sanitario Nazionale, è esercitata in una logica di integrazione, volta ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni;

- nella predetta logica di integrazione, la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna può provvedere per mezzo di strutture sanitarie pubbliche e private con le quali stipula convenzioni ai sensi del succitato art. 11, comma 5-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. all'erogazione a favore dei propri assistiti di prestazioni integrative di quelle garantite dal Servizio Sanitario e, in funzione sinergica e sussidiaria, anche all'erogazione di prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, nei casi in cui il Servizio Sanitario, a causa ad esempio di una concentrazione della domanda di prestazioni particolarmente elevata, non sia in condizione di poter erogare dette prestazioni con la tempestività necessaria a garantire il pieno recupero dell'integrità psicofisica dell'infortunato e tecnopatico, contribuendo in tal modo ad alleviare la pressione sulle strutture del Servizio Sanitario;

- nell'attuale situazione pandemica causata dal diffuso contagio da SARS-CoV-2, la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna ha urgenza di individuare strutture sanitarie interessate a stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni di riabilitazione multi-assiale post COVID-19, in considerazione che tale malattia ha la capacità di interessare, in contestualità, diversi organi ed apparati;

- in data 15 marzo 2021, la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna ha pubblicato un avviso pubblico, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di strutture sanitarie pubbliche e private in grado di erogare prestazioni riabilitative multi-assiali in favore degli infortunati da COVID-19;

- alla scadenza del termine per la presentazione delle suddette manifestazioni d'interesse da parte delle strutture, la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna ha verificato la sussistenza dei requisiti autocertificati dalle stesse e, quindi, ha predisposto l'elenco delle strutture convenzionabili;

Rilevato che la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna convengono che gli infortunati INAIL da COVID-19 con patologie multiorgano siano indirizzati presso le strutture private, di cui al succitato elenco, che stipuleranno convenzioni con la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna per l'erogazione di prestazioni riabilitative multi-assiali, solo a seguito dell'accertata indisponibilità delle strutture del Servizio Sanitario Regionale a garantire tempestivamente le predette prestazioni, verificata tra la sede INAIL e la Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

Ritenuto pertanto opportuno approvare un Protocollo, elaborato e condiviso dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna, per l'erogazione delle prestazioni riabilitative multi-assiali post COVID-19, ai sensi dell'art. 11, comma 5-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziato che, ai sensi del presente Protocollo, nell'ipotesi di accertata indisponibilità delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna erogherà, tramite le strutture private il cui elenco è allegato al Protocollo in parola, le prestazioni riabilitative multi-assiali ai propri assistiti, nel rispetto del principio della libertà di scelta,

secondo l'iter procedurale indicato nelle apposite convenzioni;

Dato atto che, a seguito della approvazione del Protocollo di cui alla presente deliberazione, alla sottoscrizione dello stesso provvederà la Direttrice Generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.;

Visti:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e successive modifiche;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale" e successive modifiche;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente per oggetto: "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Anni 2021-2023", ed in particolare l'Allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023";

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il

potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";

- la propria deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";

- la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto: "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e Linee di Indirizzo 2021";

- la determinazione dirigenziale n. 15571 del 14 settembre 2020 avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento nel sottoscrivere il parere di legittimità attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, che qui integralmente si richiamano, il Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale per l'Emilia-Romagna – per l'erogazione delle prestazioni riabilitative multi-assiali post COVID-19, ai sensi dell'art. 11, comma 5-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si definiscono gli impegni delle Parti firmatarie del Protocollo, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione delle medesime;

2. di stabilire che alla sottoscrizione del Protocollo con la Parte firmataria del medesimo provvederà la Direttrice Generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - e INAIL - Direzione Regionale per l'Emilia Romagna - per l'erogazione delle prestazioni riabilitative multi-assiali post COVID-19 ai sensi dell'art. 11, comma 5-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

La Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare (di seguito denominata REGIONE), codice fiscale 80062590379, con sede in Viale Aldo Moro, 52, Bologna, in persona del Direttore Generale dott.ssa Kyriakoula Petropulacos,

e

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale per l'Emilia Romagna (di seguito denominato DR INAIL), codice fiscale 01165400589, in persona del Direttore Regionale dott.ssa Fabiola Ficola, domiciliata per la carica in Bologna, Galleria 2 agosto 1980, 5/A;

PREMESSO CHE

- l'INAIL, in qualità di Ente Pubblico non Economico deputato alla gestione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è tenuto, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 a garantire, tra le prestazioni istituzionali, l'erogazione di tutte le cure necessarie al recupero della capacità lavorativa e della integrità psicofisica a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici;
- a tal fine l'INAIL, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera;
- l'INAIL, ai sensi dell'art. 11, comma 5-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate;
- l'INAIL per effetto delle sopracitate disposizioni, ha competenza diretta, in quanto attribuita da fonti di rango primario, in materia di erogazione di prestazioni sanitarie a favore dei propri assistiti e tale competenza, concorrente con quella del Servizio Sanitario Nazionale, è esercitata in una logica di integrazione, volta ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni;
- nella predetta logica di integrazione, l'INAIL può provvedere per mezzo di strutture sanitarie pubbliche e private con le quali stipula convenzioni ai sensi del succitato art. 11, comma 5-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. all'erogazione a favore dei propri assistiti di prestazioni integrative di quelle garantite dal Servizio Sanitario e, in funzione sinergica e sussidiaria, anche all'erogazione di prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, nei casi in cui il Servizio

Sanitario, a causa ad esempio di una concentrazione della domanda di prestazioni particolarmente elevata, non sia in condizione di poter erogare dette prestazioni con la tempestività necessaria a garantire il pieno recupero dell'integrità psicofisica dell'infortunato e tecnopatologico, contribuendo in tal modo ad alleviare la pressione sulle strutture del Servizio Sanitario;

- nell'attuale situazione pandemica causata dal diffuso contagio da SARS-CoV-2, l'INAIL ha urgenza di individuare strutture sanitarie interessate a stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni di riabilitazione multi-assiale post Covid-19, in considerazione che tale malattia ha la capacità di interessare, in contestualità, diversi organi ed apparati;

CONSIDERATO CHE

- in data 15 marzo 2021, la DR INAIL ha pubblicato un avviso pubblico, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di strutture sanitarie pubbliche e private in grado di erogare prestazioni riabilitative multi-assiali in favore degli infortunati da Covid-19;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle suddette manifestazioni d'interesse da parte delle strutture, la DR INAIL ha verificato la sussistenza dei requisiti autocertificati dalle stesse e, quindi, ha predisposto l'allegato elenco delle strutture convenzionabili;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

1. Le Parti convengono che gli infortunati INAIL da Covid-19 con patologie multiorgano siano indirizzati presso le strutture private, di cui al citato elenco, che stipuleranno convenzioni con la DR INAIL per l'erogazione di prestazioni riabilitative multi-assiali, solo a seguito dell'accertata indisponibilità delle strutture del Servizio Sanitario Regionale a garantire tempestivamente le predette prestazioni, verificata tra la sede INAIL e l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Ai sensi della presente Intesa, nell'ipotesi di accertata indisponibilità delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, la DR INAIL erogherà, tramite le strutture di cui al punto 1, le prestazioni riabilitative multi-assiali ai propri assistiti, nel rispetto del principio della libertà di scelta, secondo l'iter procedurale indicato nelle apposite convenzioni.

3. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al DPR 26/4/1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del DPR 26/10/1972, n. 642 e ss.mm..

È redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 u.c. del D.Lgs. n. 163/2006 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Allegato:

Elenco delle strutture sanitarie private convenzionabili

REGIONE EMILIA-ROMAGNA	INAIL
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare	Direzione Regionale Emilia Romagna
dott.ssa Kyriakoula Petropulacos	dott.ssa Fabiola Ficola

EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE MULTI-ASSIALI POST COVID-19

ELENCO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE CONVENZIONABILI

STRUTTURE SANITARIE	INDIRIZZO	SETTING OFFERTI
POLIAMBULATORIO BCP S.R.L.	Via Giuseppe Graziosi, 31/1 - 41053 Maranello (MO)	PRESTAZIONI AMBULATORIALI
COLISEUM CENTER S.R.L.	Via G.B. Lulli, 57 - parallela a Via Emilia Est - 41122 Modena (MO)	PRESTAZIONI AMBULATORIALI
POLIAMBULATORIO C.A.F. S.R.L.	Via Sabbatini, 17 - 41100 Modena (MO)	PRESTAZIONI AMBULATORIALI
INACQUA CMT S.R.L.	Via Filippo Cassoli, 7 - 29122 Piacenza (PC)	PRESTAZIONI AMBULATORIALI
TERME DI MONTICELLI S.P.A.	Via Basse, 5 - 43022 Montechiarugolo (PR)	PRESTAZIONI AMBULATORIALI
TERME DI PUNTA MARINA S.R.L.	Viale C. Colombo, 161 - 48122 Punta Marina Terme (RA)	PRESTAZIONI AMBULATORIALI
ABCARDIO BOLOGNA S.R.L.*	Via Sebastiano Serlio, 26 - 40128 Bologna (BO)	PRESTAZIONI AMBULATORIALI
TST TERME DI SALSOMAGGIORE E TABIANO S.R.L.	Via Filippo Cassoli, 7 - 29122 Piacenza (PC)	RICOVERO- PRESTAZIONI AMBULATORIALI

*STRUTTURA AMMESSA CON RISERVA